

8

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 dicembre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it.

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 17 ottobre 2001, n. 77.

Convalida dell'elezione del consigliere regionale del Lazio sig. Gabriele Limido Pag. 6

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2001, n. 998.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale per alcuni comuni della Provincia di Rieti colpiti dal sisma del 16 dicembre 2000 e del 23 marzo 2001 e richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 con i provvedimenti urgenti dello Stato Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2001, n. 1388.

Costituzione commissione per aggiornamento ed elaborazione del prontuario terapeutico regionale, P.T.O.R. ... Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2001, n. 1512.

Commissione tecnica ex articolo 63 della legge n. 865/71 presso l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Frosinone. Sostituzione componente lettera h) art. 9 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 1529.

Costituzione gruppo di lavoro per gli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2001, n. 1600.

Deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2001, n. 60. Istituzione della Commissione Consultiva regionale per esprimere parere sulle sanzioni e revoche da comminare ai frantoi oleari e alle imprese di trasformazione delle olive da tavola. Integrazione della citata Commissione Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2001, n. 1614.

Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico Pag. 12

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 OTT. 2001

=====

30 OTT. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLSTTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: Presidente STORACE -

DELIBERAZIONE N° 1664


OGGETTO: disposizioni per i soggetti affetti da nefropatie in
trattamento dialitico



OGGETTO: disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanita';
- VISTA la legge regionale n. 39 del 30 aprile 1979 – Norme per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 1994 che ha approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998 che ha approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000;
- VISTA la propria Deliberazione di Giunta n. 619 del 3 Marzo 1998: "Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi";
- VISTA la propria deliberazione di Giunta n. 2444 del 5 dicembre 2000: "Approvazione Linee Guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla Unione Europea";
- PRESO ATTO che il citato D.P.R. 1.3.1994 alla sezione 5.C.3. "Assistenza ai pazienti nefropatici": Interventi da compiere - al cpv 3.4 recita: "Realizzare – quale complemento necessario all'assistenza dialitica prestata nei presidi ospedalieri e nei centri dialisi ad assistenza limitata – un servizio di trasporto dal domicilio al centro e viceversa per i pazienti non autosufficienti e prevedere forme di rimborso spese per coloro che possono usufruire di mezzi propri.";
- TENUTO CONTO che la Commissione Regionale di Vigilanza per l'esercizio dell'emodialisi nel Lazio, istituita ai sensi della citata legge regionale n. 39/79, nella seduta del 22 febbraio 2001 ha approvato una proposta di documento contenente "Norme a favore di soggetti affetti da nefropatie in trattamento conservativo, dialitico, nell'attesa di trapianto d'organo";
- CONSIDERATO che a tutt'oggi la materia risulta regolamentata da numerose norme frammentarie e disseminate in varie circolari e deliberazioni



di Giunta con conseguenti problemi applicativi;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, nel far proprio il contenuto del citato articolo del Piano sanitario nazionale 1994/1996 e delle successive integrazioni, debba provvedere a disciplinare in modo organico e compiuto l'assistenza ai nefropatici ed in particolare la predisposizione di criteri che consentano ai pazienti nefropatici di usufruire di concorsi alle spese;

RITENUTO opportuno, pertanto, dover elaborare una normativa univoca anche al fine di evitare difficoltà operative o disomogenee applicazioni nell'ambito di ciascuna Azienda che a volte hanno determinato per l'utenza anche delle disparità di trattamento sul territorio regionale;

PRESO ATTO che le competenti strutture del dipartimento con i rappresentanti delle associazioni dei malati, sulla base della suddetta proposta approvata dalla Commissione, hanno elaborato il documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato A) contenente: "Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico";

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare l' Allegato "A" che è parte integrante della presente deliberazione concernente: "Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico";

VISTA

la Legge 127 del 15 maggio 1997

all'unanimità

12 NOV 2001

DELIBERA



• per le motivazioni espresse in premessa, che per intero si richiamano, di approvare l' Allegato "A" che è parte integrante della presente deliberazione concernente: "Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico";

• la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

LEG. alla DELIB. N. 1514
DEL 3.0. OTT. 2001

Allegato A

DISPOSIZIONI NORMATIVE PER I SOGGETTI AFFETTI DA NEFROPATIE IN TRATTAMENTO DIALITICO

1. TRASPORTO E CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO

1.1 Alle persone sottoposte a trattamento dialitico è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico. Le ASL, qualora l'assistito sia nell'impossibilità di raggiungere i centri di cura con mezzi di trasporto pubblico e/o privato, devono provvedere con mezzi idonei.

Su richiesta del paziente le ASL sono tenute a riconoscere un concorso di spesa pari a:

1.1.1 trasporto mediante auto privata: il rimborso è pari ad 1/5 del costo della benzina per Km percorso dal proprio domicilio al centro di cura per andata e ritorno, più eventuali spese per i pedaggi autostradali documentati;

1.1.2 trasporto mediante autovettura: a richiesta si può corrispondere il contributo chilometrico per il viaggio di andata e ritorno sostenuto dall'accompagnatore due volte nella stessa giornata, (sempre che questo sia possibile, in relazione alla distanza e al tempo di percorrenza) fino ad un totale di 40 km., salvo deroghe laddove sia possibile in relazione alla distanza percorribile;

1.1.3 trasporto mediante auto pubbliche (taxi): l'entità del rimborso, riconosciuto a presentazione della ricevuta di trasporto, sarà determinata oltre a quanto stabilito al punto precedente da una cifra fissa per viaggio di Lire 10.000 (diecimila) (5,17 €).



1.2 Le modalità sopra descritte si applicano anche quando si effettua il trasporto collettivo tramite cooperative, società, associazioni di volontariato, che rilasciano regolare attestazione di pagamento.

1.3 Le A.S.L. provvedono al trasporto mediante autolettiga dei pazienti che necessitano di tale servizio. Laddove non sia possibile organizzare il servizio, sono tenute a corrispondere al paziente l'intero costo che verrà documentato dalla attestazione di pagamento.

1.4 I contributi vengono corrisposti sulla base di:

- A) domanda dell'assistito
- B) certificato del centro dialisi indicante i giorni di trattamento e le condizioni cliniche
- C) relative attestazioni.

Il rimborso di cui ai punti 1.1.1,2,3 verrà assicurato dalle ASL con cadenza mensile.

1.5 Ai pazienti che versino in difficoltà economiche debitamente dimostrate la ASL competente è tenuta ad anticipare le spese necessarie al trasporto.

2. CONTRIBUTI SPESE PER GLI ASSISTITI IN DIALISI DOMICILIARE


2.1 Al fine di incentivare lo sviluppo della dialisi domiciliare, secondo le previsioni del Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi, le A.S.L. di residenza corrispondono:

2.1.1 l'intero costo per l'installazione del preparatore per l'emodialisi, gli impianti elettrico e idrico nonché le relative opere murarie così come concordate con il responsabile dell'Unità Operativa di Nefrologia e dialisi che effettua la terapia;

2.1.2 un contributo spese di L. 1.500.000 (774,68 €) annuo, rivalutabile in base al tasso di inflazione programmato.

2.2 Al fine di concedere al familiare o persona addetta con continuità all'assistenza del dializzato domiciliare un periodo di riposo psicofisico dall'impegno assistenziale assunto i Centri di cura provvedono a garantire la dialisi attraverso:

- a) il rientro al Centro



o in alternativa:

- b) concordando con il Centro la presenza a domicilio di un infermiere addestrato ed il numero di dialisi corrispondente al periodo.

Il Centro di cura, inoltre, deve garantire il rientro in caso di malattia o impossibilità temporanea del familiare o persona addetta con continuità all'assistenza del dializzato.

2.2.1 Ai pazienti in dialisi peritoneale domiciliare è corrisposto un contributo spese di lire 750.000 (settecentocinquantamila) (387.34 €) annuo, elevato a lire 1.000.000 (unmilione) (516.45 €) per coloro che effettuano dialisi peritoneale continua automatizzata, rivalutabile in base al tasso di inflazione programmato. Il contributo è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione del Centro dialisi attestante il trattamento.

2.3 Considerato che per i pazienti in dialisi domiciliare i costi sono vivi e costanti le A.S.L. sono tenute al rimborso con cadenza annuale.

2.4 Ai pazienti che versino in difficoltà economiche debitamente dimostrate la ASL competente è tenuta ad anticipare le spese necessarie al trattamento domiciliare.

3. RUOLO DELLE AZIENDE EROGATRICI DI DIALISI DOMICILIARE

3.1 L'Azienda Sanitaria Locale o L'Azienda Ospedaliera che erogano la prestazione di dialisi domiciliare sia essa emodialisi o dialisi peritoneale devono provvedere:

3.1.1 alla consegna a domicilio del paziente di tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle sedute di dialisi.

3.1.2 al ritiro dal domicilio del paziente ed allo smaltimento, in conformità alle norme vigenti, dei rifiuti speciali prodotti dalle sedute di dialisi.

3.1.3 alla manutenzione delle apparecchiature ubicate al domicilio del paziente direttamente al domicilio stesso.



4. RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI DIALITICHE FUORI REGIONE

4.1 Ai pazienti che temporaneamente usufruiscano di trattamenti dialitici ambulatoriali presso case di cura private non accreditate di altre regioni o di altri stati o territorio navigante, viene riconosciuto il ricorso all'assistenza indiretta ed alla tariffa che la Regione Lazio applica sul proprio territorio.

4.2 Il rimborso del costo delle prestazioni dialitiche viene erogato dalla A.S.L. di appartenenza dietro presentazione della fattura di pagamento. Nessuna autorizzazione preventiva è necessaria da parte della A.S.L.

5. INCENTIVAZIONE DELLA DIALISI VACANZA SUL TERRITORIO REGIONALE

5.1 Le A.S.L. e le Aziende Ospedaliere incentivano i servizi di dialisi ospedalieri per l'attivazione di ulteriori turni di dialisi ai quali possono accedere i pazienti per temporanei periodi di soggiorno nella Regione.

6. INVIO DEI SIERI EMATICI AI CENTRI INTERREGIONALI DI RIFERIMENTO

6.1 I centri dialisi sono tenuti a proprie spese alla preparazione e all'invio dei sierii ematici ed ogni altra documentazione richiesta per il mantenimento del dializzato in lista attiva per il trapianto.

7. PRESTAZIONI DI DIALISI PER S.T.P.

7.1 Gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ricevono, a cura del S.S.N. le prestazioni di dialisi, compresa la dialisi domiciliare, riconosciute



A handwritten signature or mark, possibly a signature, located at the bottom right of the page.

quali cure urgenti o essenziali in analogia con i cittadini regolarmente iscritti al SSN.

8. FORNITURA PRESTAZIONI DIAGNOSTICA

8. 1 Così come indicato dal Piano Sanitario nazionale 1998-2000 le ASL, tenuto conto delle particolari condizioni sociali e sanitarie dei soggetti dializzati, dovranno individuare percorsi preferenziali presso i propri presidi per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e terapeutiche.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke. The stamp is partially obscured by the signature.A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a single, continuous, sweeping stroke that curves upwards and then downwards. The stamp is partially obscured by the signature.